



ORIGINALE

Sede Legale:
Via Renato Pagliani, 47
65124 Pescara/
P.Iva: 01397540682

AZIENDA U.S.L. PESCARA

Il giorno 5 DIC. 2019 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Antonio Caponetti, facente funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali:

N. 1437

OGGETTO: Regolamento per la Costituzione e Ripartizione del "Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche" di cui all'articolo 113, comma 2, Decreto Legislativo 18/04/2016, numero 50 – Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

* Letta la relazione congiunta proposta dal Direttore del Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali e dal Dirigente Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* Ritenuto di condividerne la proposta ed il contenuto;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- A) – DI APPROVARE** il regolamento ASL Pescara per la “Costituzione e Ripartizione del Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche” di cui all’articolo 113, comma 2, Decreto Legislativo 18/04/2016, numero 50, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- B) – DI DARE ATTO** che:
 - il regolamento dianzi approvato recepisce i criteri definiti in contrattazione integrativa del 22/11/2018 debitamente posta in pubblicazione sul sito aziendale www.ausl.pe.it in Amministrazione Trasparente;
- C) – DI DARE MANDATO** all’Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente provvedimento alle UUOCC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Servizi Tecnici-Manutentivi, alla UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, alla UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, al Direttore del Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali, all’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato per gli adempimenti di competenza;
- D) – DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ex legge 69/2009 art. 32;
- E) – DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Relazione congiunta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali e del Dirigente Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato.

PREMESSO che:

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo in contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori (incentivi) a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività relative a procedure di gestione appalti di opere, lavori, servizi o forniture.

Il citato art. 113 ha completamente modificato il precedente sistema degli incentivi ai dipendenti tecnici interni delle Pubbliche amministrazioni determinando il passaggio dall'istituto del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (art. 93, co. 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) all'istituto degli "incentivi per funzioni tecniche".

In sostanza, con la nuova normativa, risulta abrogata la precedente disciplina sugli incentivi per la progettazione e introdotta una nuova fattispecie di incentivi "per funzioni tecniche" volta a premiare attività, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici deve riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice in merito alla incentivazioni in parola *"le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinando a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*.

A mente dell'articolo 113 in richiamo, all'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata ad altre finalità la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge da destinare a soggetti incaricati alle ridette attività e che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, per l'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

È l'art. 113, al secondo comma, nello specifico, a sancire che gli stanziamenti di cui al primo comma debbano finanziare, fra l'altro, un fondo non superiore al 2 % dell'importo del lavoro a base d'asta, per l'attività relativa alla programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei

progetti e alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi predeterminati.

L'art. 113 al terzo comma, espressamente stabilisce che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti in contrattazione decentrata; pertanto, la possibilità di incentivazione è prevista per tabulas, non solo per opere o lavori, ma anche per appalti di servizi e forniture. Peraltro il compenso incentivante, è previsto per i servizi e le forniture in maniera autonoma, a prescindere da ogni collegamento con l'esecuzione di lavori, purché nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 113 del decreto 50/2016.

L'articolo 76 del decreto legislativo n. 56/2017, ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

- **Eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico**

Sia il previgente istituto del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (art. 93, co. 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) che il nuovo istituto degli "incentivi per funzioni tecniche" (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico, poiché espressamente previsti e riconosciuti dalla legge e solo per le attività ivi elencate.

- **Esclusione dal tetto della Spesa complessiva per il personale**

In tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, deve evidenziarsi il susseguirsi di norme primarie che, in via generale, hanno imposto limiti rigorosi alla spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente.

In tale ambito, l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha disposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Un tale scenario normativo ha imposto di comprendere se i compensi erogati a carico del fondo funzioni tecniche, per gli incentivi tecnici, dovessero essere o meno computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015" (legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti. Il medesimo orientamento è stato ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazione n. 24/2017.

Successivamente è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

Ciò ha consentito di superare i precedenti orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del principio per cui - anche se l'allocatione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - *"la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"* (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, esprime un importante principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

- Esclusione della progettazione delle opere pubbliche e del coordinamento sicurezza dal fondo incentivante per le Funzioni Tecniche.

L'incentivazione della progettazione delle opere pubbliche non deve essere inserita nel 2% previsto come tetto per l'incentivazione delle funzioni tecniche. Infatti, come espresso a chiare lettere dall'art. 1, lettera rr, della legge delega n. 11/2016, con la nuova normativa, il legislatore ha voluto dare spazio alla fase di programmazione ed esecuzione dell'appalto, "escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione". L'incentivo in parola non può, pertanto, essere applicato nel caso di progettazione interna (così ANAC deliberazione 14.09.2016 n. 973 recante linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura).

Peraltro, progettazione e coordinamento della sicurezza, richiamate nel comma 1 e non nel comma 2 dell'art. 113, sono entrambe attività escluse dal compenso incentivante, in quanto il legislatore, con il comma 1 ha inteso stabilire che gli oneri per le attività ivi menzionate facessero carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, mentre con il comma 2 ha voluto definire il valore massimo del fondo incentivante (2% del valore dell'opera) e determinare un elenco tassativo delle attività che beneficiano dello stesso, tra le quali non sono presenti le attività relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza. In tal senso si sono espresse diverse pronunce della Corte dei Conti.

- **Inclusione degli interventi di manutenzione nel fondo incentivante per le Funzioni Tecniche.**

In merito all'inclusione nel fondo incentivante delle attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenziano pronunce difformi tra loro delle sezioni regionali della Corte dei Conti. A favore tuttavia dell'inclusione di tali attività, si segnala, da ultimo, la delibera della sezione regionale della Lombardia n. 191/2017. L'opzione aziendale propende per l'inclusione di tali interventi nel fondo ex articolo 113, sia tenuto conto dei pareri conformi resi dalla Corte dei Conti, sia considerando che la norma primaria, ex art. 113 del Codice Appalti, innovativa rispetto al passato, non ne ha precluso l'inserimento.

- **Ambito temporale di applicazione**

Come da indicazioni ANAC e sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, le nuove disposizioni sulla incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113, comma 2. si applicano alle attività svolte dai dipendenti dopo la entrata in vigore del nuovo codice dei contratti contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla definizione della contrattazione per l'individuazione dei criteri di ripartizione e conseguente adozione del regolamento aziendale, di tale che eventuali compensi maturati per le attività svolte prima della adozione del regolamento possono essere erogati solamente dopo l'approvazione dello stesso, purché le somme siano state accantonate allo scopo all'interno del quadro economico riguardante il singolo intervento.

Sul punto appare utile richiamare la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma:

- "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera";

A mente della Corte dei Conti e dell'ANAC, l'adozione del regolamento continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, poiché esso rappresenta lo strumento destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge.

Il comunicato ANAC del 13 settembre 2017 si esprime nel senso che, in materia di appalti pubblici, il principio ordinariamente utilizzato è il seguente: *"l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito"*.

Le stesse previsioni normative contenute all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, depongono in tal senso, specificando che le disposizioni del decreto 50 si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Questo principio, a mente del richiamato comunicato ANAC, non può essere applicato in modo pedissequo ed automatico alla incentivazione delle funzioni tecniche, perché le attività relative alla *"programmazione della spesa, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, intervengono in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario"*. Ne consegue che le

disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice.

Come ancora precisato da ANAC, la tesi appena illustrata non fa riferimento né al momento dell'inserimento nella programmazione né al momento di approvazione del progetto o di completamento delle attività e, pertanto, l'indicazione del momento in cui le attività sono state svolte deve essere attestato da parte del dirigente o responsabile.

La conseguenza è che le attività devono essere state effettivamente svolte e che questa costituisce una condizione per la corresponsione della incentivazione delle funzioni tecniche.

Resta ferma l'ulteriore condizione necessaria data dalla circostanza che la corresponsione può comunque intervenire solo a seguito dell'approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

A tal fine si evidenzia che il decreto legislativo 50/2016, ai sensi dell'articolo 220, comma 1, ivi contenuto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 aprile 2016, sul n. 91 S.O.

- **Correlazione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**

Il decreto 50/2016 tra le diverse previsioni di correlazione al Sistema Premiante delle singole aziende/enti, ha incluso anche la corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Nello specifico è l'articolo 31, comma 12, del decreto 50/2016, come modificato dall' art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che così dispone:

“Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. La valutazione della attività di controllo di cui all'articolo 31, comma 12, decreto legislativo 50/2016 - da parte dei competenti organismi di valutazione - incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato”.

Ne consegue un legame diretto con la performance organizzativa aziendale tra la programmazione degli interventi e l'espletamento delle attività conseguenti, da evidenziare in successiva relazione attestante quanto effettivamente effettuato, con elevata responsabilità posta in capo al soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione a ciascun intervento, il quale deve preventivamente individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il

controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, anche attraverso coinvolgimento del Rup, nonché ricorrendo ad accessi e verifiche.

Tale rendicontazione/coerenza delle attività svolte con la programmazione, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

A tal proposito il regolamento in oggetto, richiamando in premessa (articolo 1 comma 9) l'articolo 31, comma 12, del decreto 50/2016, ne prevede l'esplicazione attraverso il meccanismo dettato dall'intero regolamento, con una puntuale previsione all'articolo 7, comma 7, di correlazione della valutazione annuale, di cui al SMVP, rispetto al predetto obiettivo strategico, tale per cui la percentuale della ridetta valutazione su base 100, costituisce la percentuale massima di accesso a ciascun Fondo Funzioni Tecniche ai fini della ripartizione tra le figure interessate. Tale correlazione dovrà essere avviata non oltre l'annualità 2020.

- Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito di applicazione del sistema incentivante previsto dall'art. 113 in commento, deve necessariamente correlarsi ai contenuti di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 50/2016, ove è disposto che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori, e a verifica di conformità per servizi e forniture. Conseguentemente, in base all'oggetto dell'appalto, possono essere previste diverse figure professionali per lo svolgimento delle attività destinatarie dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113.

- Costituzione e graduazione del Fondo Funzioni Tecniche e criteri di ripartizione

L'ASL Pescara, in merito ai criteri da utilizzare per la costituzione del fondo e sua graduazione, ha optato per la riduzione della quota dell'incentivo in corrispondenza dell'aumento dell'importo dell'intervento, secondo un criterio conforme a parametri di congruità e di ragionevolezza, tenuto anche conto che la complessità o meno di un appalto non si lega necessariamente al valore dello stesso.

Sono state previste altresì le specifiche esclusioni dall'ambito oggettivo per la costituzione del Fondo Funzioni Tecniche, in linea con la normativa vigente.

Nello specifico le previsioni dell'articolo 21 Codice Appalti impongono alle pubbliche amministrazioni l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il nuovo codice degli appalti prevede infatti, anche per l'acquisto di beni e servizi, l'obbligo della programmazione (disposizione già introdotta dalla finanziaria 2016 – legge 208/2015 art. 1, comma 505 ed ora superata dall'art. 21 del decreto legislativo 50/2016 che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113 del decreto 50 *“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi*

e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti", ne inferisce che il Fondo Funzioni Tecniche, previsto al comma 2 dell'articolo 113, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, può essere costituito in relazione ai singoli interventi inseriti negli strumenti di programmazione dell'ASL Pescara, tra i quali sono ricompresi il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo annuale (articolo 6 L.R. 24-12-1996 n. 146) ove, per obbligo di legge, devono essere ricomprese le programmazioni degli acquisti e dei lavori ex art. 21, tenuto conto della data di entrata in vigore e di effettiva applicazione delle singole norme.

Conseguentemente i suddetti profili di esclusione valutati in sede aziendale risultano essere i seguenti:

- gli appalti di opere/lavori che non comportano una preventiva attività di progettazione o in generale che non comportano predisposizione di elaborato tecnico, avviati su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione ed impegno di spesa;
- gli appalti di servizi/fornitura per i quali, a prescindere dall'importo posto a base di gara, non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione;
- lavori o altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto;
- gli ordini di acquisto beni di consumo;
- tutti i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti, quali quelli indicati nell'art. 17 del D. L.vo 50/2016.

- **Considerazioni finali**

Il ritardo intervenuto dall'epoca di entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 a tutt'oggi, per addivenire alla proposta di adozione del regolamento Funzioni Tecniche, è legato alle incertezze applicative determinate anche dai diversificati orientamenti della giurisprudenza contabile che si sono susseguiti nel tempo e che, in prima fase, hanno postulato l'assoggettamento degli incentivi per funzioni tecniche al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Tali vincoli, tenuto conto del blocco dei fondi di amministrazione reiterato negli anni, non avrebbero consentito alcuna erogazione degli incentivi ex art. 113, comma 2. Detta circostanza di fatto ha quindi ritardato le attività di contrattazione sindacale e regolamentari. La criticità è stata dipoi superata in virtù del comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, disponendo espressamente che "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, conseguentemente, con deliberazione n. 6/2018, nell'adunanza del 10 aprile 2018, ha espresso il principio di diritto che consente di escludere le risorse destinate alle incentivazioni del personale per Funzioni Tecniche dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio, così restituendo piena operatività alla norma contenuta nell'articolo 113.

DATO ATTO:

- dell'intervenuto accordo con le OO.SS. ed RSU Comparto del 22/11/2018 sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

- del parere positivo espresso dal Collegio Sindacale in merito alla predetta contrattazione integrativa, conservato agli atti delle verbalizzazioni del Collegio medesimo;

VISTO e condiviso il contenuto dell'allegato Regolamento per la Costituzione e Ripartizione del "Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, Decreto Legislativo 18/04/2016, numero 50 e ritenuto di allegarlo al presente atto per le valutazioni di competenza della Direzione Generale, nel quale sono stati recepiti le modalità ed i criteri di


ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa definiti in data 22/11/2018;

RITENUTO doversi procedere con la regolamentazione per la Costituzione e Ripartizione del "Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, Decreto Legislativo 18, in recepimento dei criteri definiti in contrattazione integrativa, al fine di poter avviare il processo di efficientamento delle procedure di gara e corrispondere i dovuti incentivi, nel rispetto della normativa e delle indicazioni fornite in merito dalla Corte dei Conti e dall'ANAC;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO si rimette l'argomento al Direttore Generale per le determinazioni consequenziali in relazione all'adozione dell'allegata proposta di regolamento.

Pescara, lì 02 Dicembre 2019.

Per l'istruttoria:
IL COLLABORATORE PROF.LE AMM.VO
Dott.ssa  Cantagallo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DIPENDENTE E CONVENZIONATO
Dott.  Giuseppe Barile

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.  Vero Michitelli



www.ausl.pe.it

ASL Pescara

Regolamento per la Costituzione e Ripartizione del "Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, Decreto Legislativo 18/04/2016, numero 50".

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____/____/_____

ART. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina costituzione e modalità di ripartizione del Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche previsto dall'art. 113, comma 2, decreto legislativo 18/04/2016, numero 50, da qui in avanti più brevemente richiamato come Fondo Funzioni Tecniche (o FFT).
2. La ratio legislativa dell'istituzione del Fondo Funzioni Tecniche, come da pronunce della Corte dei Conti, è rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza ed efficacia delle attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera.
3. In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente istituto del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" ex articolo 93 del decreto legislativo numero 163/2006, introducendo, all'art. 113, forme innovative di "incentivazione per funzioni tecniche" per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa, nonché la realizzazione corretta dell'opera.
4. La destinazione delle risorse del Fondo Funzioni Tecniche è declinata tassativamente al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, numero 50, pertanto ogni soluzione interpretativa della norma, volta ad estendere il novero delle prestazioni da incentivare, deve ritenersi preclusa.
5. Il Fondo Funzioni Tecniche è volto alla incentivazione del personale per le sole attività previste dalla legge che lo istituisce, escludendo, in particolare, l'applicazione degli incentivi nel caso di: progettazione interna e di coordinamento della sicurezza (Corte dei Conti Lombardia 191/2017/PAR).
6. Resta escluso dall'attribuzione degli incentivi di che trattasi il personale dirigenziale.
7. Restano esclusi dall'ambito oggettivo per la costituzione del Fondo Funzioni Tecniche:
 - gli appalti di opere/lavori che non comportano una preventiva attività di progettazione o in generale che non comportano predisposizione di elaborato tecnico, avviati su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione ed impegno di spesa;
 - gli appalti di servizi/fornitura per i quali, a prescindere dall'importo posto a base di gara, non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione;
 - gli appalti di servizi/forniture non aggiudicati in esito a procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 (per le gare sotto soglia comunitaria, ovvero – per le procedure che prevedono la pubblicazione di un bando di gara (per le gare sopra soglia comunitaria), ivi incluse eventuali proroghe, rinnovi o estensioni previste nel bando di gara;
 - lavori o altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto;

- gli ordini di acquisto beni di consumo;
 - tutti i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti, quali quelli indicati nell'art. 17 del D. L.vo 50/2016.
8. La corresponsione dell'incentivo, in ossequio al principio di effettività sancito dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, è prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto le prestazioni incentivabili nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia e del contenuto di cui al presente Regolamento.
9. La valutazione della attività di controllo di cui all'articolo 31, comma 12, decreto legislativo 50/2016 - da parte dei competenti organismi di valutazione - incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. A tal proposito il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione al singolo intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.
10. Il compenso previsto dall'articolo 102, comma 6, decreto legislativo 50/2016, destinato alle attività di collaudo - nel caso di nomina di propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle attività ivi contemplate - è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 oggetto del presente regolamento, come specificato ai successivi articoli. Nello specifico il riferimento è alle figure di collaudatore nazionale o regionale o al collaudatore delle strutture per il collaudo statico, con iscrizione all'Albo dei collaudatori di pertinenza.

ART. 2 – Costituzione del Fondo Funzioni Tecniche

1. Opere o lavori, servizi o forniture, al fine di concorrere alla costituzione del fondo, devono essere ricompresi negli strumenti o altri atti di programmazione periodicamente approvati in Azienda, tenendo conto delle modifiche apportate nel corso del tempo attraverso successivi atti di impegno periodicamente approvati in Asl Pescara, oltre a rispettare i requisiti di legge, delle disposizioni attuative e di regolamento.
2. Al Fondo Funzioni Tecniche afferiscono risorse finanziarie, individuate ex art. 113, comma 2, decreto legislativo 50/2016, iscritte in bilancio alle stesse voci di conto sulle quali gravano gli oneri per i singoli lavori/opere, servizi o forniture.

3. Il finanziamento di ciascun Fondo Funzioni Tecniche grava sulla medesima voce di conto prevista per il singolo lavoro/opera, servizio o fornitura, ed è oggetto di contabilità separata, sino alla liquidazione finale delle somme incentivanti ed alla quantificazione degli eventuali avanzi di gestione che rientrano nelle economie di bilancio.
4. Per ciascun lavoro/opera, servizio o fornitura, ove rientrante nella casistica individuata dall'articolo 113, COMMA 2, del decreto legislativo 50/2016, coerentemente con i contenuti di cui al presente regolamento ASL Pescara, viene quindi costituito il corrispondente Fondo Funzioni Tecniche.
5. Il fondo funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, nonché di un affidamento servizi e/o forniture, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
6. La somma destinata alla costituzione del Fondo Funzioni Tecniche è da intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda, nonché del contributo fiscale IRAP.
7. La predetta percentuale massima del 2% è comprensiva della quota, pari al 20%, da destinare all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
8. Una parte delle risorse, di cui alla predetta quota del 20%, può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Previamente alla eventuale stipula delle convenzioni dovrà essere stabilito dall'Azienda la percentuale a tal uopo destinabile.
9. Le risorse erogabili attinte da ciascun Fondo Funzioni Tecniche si intendono escluse dall'aggregato della spesa per il personale e dai vincoli complessivi di spesa per il trattamento accessorio del personale. Sono fatti salvi i limiti intrinseci contenuti nella legge istitutiva del Fondo Funzioni Tecniche, ossia il tetto massimo di ciascun fondo ed il tetto annuo individuale, come meglio dettagliato all'interno del presente regolamento.
10. L'erogazione degli incentivi di cui al Fondo Funzioni Tecniche deve correlarsi al completamento delle singole fasi previste per l'esecuzione dei lavori/opera, servizi o fornitura nei tempi ed entro i costi prestabiliti. Di tale assunto si tiene conto nella disciplina dettata con il presente regolamento aziendale.
11. I destinatari dei compensi incentivanti di cui al presente regolamento sono tutte quelle figure, volta per volta individuate nell'ambito di specifici procedimenti, incaricate allo svolgimento e che abbiano effettivamente

svolto le funzioni tecniche espressamente stabilite dalla legge, con accertamento positivo, tale che vi sia esatta e piena corrispondenza tra incentivo ed attività compensata.

12. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice Appalti, concorrono ad integrare il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
13. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo come declinati all'articolo 106 del Codice Appalti.

ART. 3 – Graduatoria del Fondo Funzioni Tecniche

1. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (facendo corrispondere a importi più alti percentuali più basse). In tal modo si intende evitare la costituzione di quote eccessive da destinare per singole funzioni, in applicazione del criterio di ragionevolezza.
2. La percentuale massima del 2%, stabilita dal legislatore, viene graduata, pertanto, come di seguito:
 - a) per opere o lavori con importo inferiore ad 1 Mln di Euro la percentuale è pari al 2,00%;
 - b) per opere o lavori con importo superiore ad 1 Mln di Euro e fino a 5 Mln di Euro la percentuale è pari al 1,70%;
 - c) per opere o lavori con importo superiore a 5 Mln di Euro la percentuale è pari al 1,40%;
 - d) per opere o lavori che non comportano una preventiva attività di progettazione o in generale che non comportano predisposizione di elaborato tecnico, avviati su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione ed impegno di spesa, la percentuale è pari allo 0,00% (zero per cento);
 - e) per servizi o forniture con importo inferiore ad 1 Mln di Euro la percentuale è pari al 2,00%;
 - f) per servizi o forniture con importo superiore ad 1 Mln di Euro e fino a 5 Mln di Euro la percentuale è pari all' 1,70%;
 - g) per servizi o forniture con importo superiore a 5 Mln di Euro la percentuale è pari all' 1,40%;
 - h) per servizi o forniture di qualsiasi importo, ove non venga nominato il Direttore dell'esecuzione, la percentuale è pari allo 0,00% (zero per cento);
3. Gli importi di cui al precedente comma sono da intendersi quali valori posti a base di gara, al lordo di eventuali ribassi di aggiudicazione, IVA esclusa.
4. Le differenze fra l'ammontare della somma effettivamente graduata ed il valore soglia teorico del 2% costituiscono economie di bilancio.

ART. 4 – Riduzione proporzionale del Fondo Funzioni Tecniche

1. Per gli appalti di lavori, in caso di ritardi o aumenti dei costi, rilevati in fase di esecuzione ed imputabili direttamente ai soggetti incaricati delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del Codice, il valore complessivo del Fondo Funzioni Tecniche viene ridotto proporzionalmente, nel rispetto dei seguenti criteri:

- sulla base del rapporto percentuale tra tempo di ritardo e tempo stimato per l'esecuzione complessiva, stabilendo un periodo di tolleranza pari a gg 30 complessivi;
- sulla base del rapporto percentuale tra aumento del costo e costo complessivo stimato per l'esecuzione complessiva, stabilendo una percentuale di tolleranza dell'1% sul costo complessivo stimato;

Sono sempre esclusi dalla riduzione proporzionale gli aumenti di tempo e/o di costi legati a fattori oggettivi rientranti nelle previsioni di legge, disposizioni attuative, regolamento o contratto.

2. In caso di accertamento negativo al momento della verifica delle attività svolte, da parte del dirigente o responsabile del servizio di afferenza delle attività incentivabili, la quota parte del fondo non assegnata diminuisce il valore complessivo del Fondo Funzioni Tecniche, andando a costituire economia di bilancio. La riduzione è applicata in proporzione alla mole delle attività non svolte rispetto al totale delle attività assegnate e può anche raggiungere il 100% della quota da assegnare nel caso di attività integralmente non svolta.

3. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, nel caso di affidamento a personale esterno all'organico dell'ASL Pescara ovvero prive di accertamento, rientrano a far parte dell'importo complessivo del fondo da destinare alle incentivazioni.

ART. 5 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Le prestazioni incentivanti con le somme di cui al Fondo Funzioni Tecniche, ai sensi di legge, riguardano esclusivamente i seguenti ambiti:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Attività del Responsabile Unico del Procedimento;
- c) Valutazione preventiva dei progetti;
- d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) Direzione lavori, Direzione dell'Esecuzione;
- f) Collaudo Tecnico Amministrativo, Verifica Conformità; Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), Collaudo statico.

2. Gli oneri per la costituzione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, opere, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.
Il fondo, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvede a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico, nell'ambito dell'importo stanziato per la realizzazione del servizio e/o fornitura a condizione che ciò non determini aumento della spesa inizialmente prevista per lo specifico intervento.
4. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, gravano sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

ART. 6 – Ambito soggettivo di applicazione e Conferimento incarichi

1. Il Fondo Funzioni Tecniche è ripartito, nel limite dell'80%, tra i soggetti incaricati delle funzioni tecniche indicate al precedente articolo nonché tra i loro collaboratori, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del successivo articolo 7.
2. Per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura, il Dirigente della struttura competente, anche su proposta del responsabile del procedimento, all'uopo formalmente incaricato, prima dell'avvio delle attività, individua con provvedimento i nominativi dei dipendenti dell'ASL Pescara interessati dalle prestazioni di cui al precedente articolo, declinando espressamente, per ciascun incaricato, le attività da espletare e le responsabilità dirette e personali connesse al procedimento/attività oggetto di incarico, tenuto conto delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti e Regolamento Attuativo.
3. Con medesimo provvedimento devono essere altresì valutati ed indicati i tempi massimi entro cui portare a termine le singole fasi di attività in relazione a ciascuna prestazione, oltre alla determinazione delle fasi che scandiscono la conclusione definitiva delle attività nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di contratto.
4. Il RUP, il Direttore dei lavori e il Direttore dell'Esecuzione possono proporre al Dirigente la nomina di uno o più collaboratori. In caso di accoglimento della proposta il Dirigente della struttura competente aggiorna il provvedimento di nomina dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche.

5. Analogo provvedimento deve essere adottato ogni qual volta si renda necessario modificare il gruppo di lavoro o si debba revocare un incarico. La revoca è sempre disposta nel caso di accertamento della violazione degli obblighi di legge e provvedimenti attuativi.
6. I responsabili/collaboratori delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva ogni forma di responsabilità consequenziale.
7. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente regolamento deve essere notificato formalmente a tutto il personale interessato.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, decreto legislativo 50/2016, resta escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al Fondo Funzioni Tecniche il personale con qualifica dirigenziale, ancorché formalmente incaricato delle funzioni tecniche ai sensi del presente regolamento.
9. Ai fini della valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del decreto legislativo 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve rispettare il criterio del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con le specifiche competenze professionali necessarie, anche attraverso rotazione ed equa distribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1.

ART. 7 – Gestione Risorse afferenti al Fondo Funzioni Tecniche e Performance

1. Al fine di legittimare l'erogazione degli importi imputabili agli incentivi per le funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, documentazione indefettibile risulta essere:
 - a) atti di costituzione del Fondo Funzioni Tecniche, nel quadro tecnico economico dell'intervento, in via preventiva e consuntiva, per singola opera, lavoro, servizio o fornitura;
 - b) provvedimento di nomina del Rup e degli eventuali suoi collaboratori per ciascuna procedura ad evidenza pubblica comunque denominata per appalto opere, lavori, servizi, forniture;
 - c) provvedimento di nomina del Direttore dell'esecuzione e degli eventuali suoi collaboratori per ciascuna procedura ad evidenza pubblica comunque denominata per servizi o forniture;
 - d) provvedimenti di conferimento incarichi Funzioni Tecniche per singola opera, lavoro, servizio o fornitura;
 - e) dichiarazione del dirigente o del Rup che documenti il positivo accertamento dell'attività svolta, l'indicazione delle persone impegnate e dei singoli importi assegnati a ciascun soggetto con riferimento agli atti di attribuzione incarico;
 - f) dichiarazione, rilasciata da ciascun dipendente destinatario delle risorse di cui al presente fondo, ai fini del rispetto del limite dell'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, in merito

ad eventuali erogazioni disposte da altre aziende/enti, con impegno a produrre tempestivamente dichiarazioni integrative per dinamiche sconosciute al momento del rilascio della prima dichiarazione al fine di consentire, ove necessario, i conseguenti conguagli;

g) attestazione ed evidenza che, ciascun dipendente destinatario dell'incentivo di cui al presente regolamento, risulti in regola con la resa oraria istituzionale.

2. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende sia il trattamento fondamentale che il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi per funzioni tecniche. Eventuali eccedenze, oltre il limite del 50% anzidetto, non possono essere trascinate e corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'ASL Pescara.

L'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, ossia in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di liquidazione dell'incentivo le somme individuali da corrispondere devono essere indicate per ogni annualità e le stesse vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo del presente comma.

3. Il Dirigente Responsabile del Servizio di interesse, volta per volta, consente l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e verifica il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun intervento, anche ai fini della legittimazione dell'erogazione degli incentivi. Le attività complessivamente intese e le attestazioni devono essere riepilogate nella Relazione di cui al comma 9 del precedente articolo 1, con predisposizione di almeno due sezioni, di cui una dedicata all'illustrazione delle attività di controllo espletate ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 50/2016 (vedi precedente articolo 1, comma 9), l'altra dedicata alle peculiari attestazioni utili alla corresponsione delle incentivazioni di cui al presente regolamento, offrendo evidenza dell'avanzamento nell'esecuzione del contratto (di opera, lavori, servizio, fornitura) in merito alla percentuale di completamento raggiunta, rispetto dei tempi e rispetto dei costi posti a base di gara, nonché ogni altra informazione utile ai fini della corresponsione degli incentivi oggetto del presente regolamento.

Unitamente alla relazione di cui dianzi devono essere predisposti i documenti utili e gli atti di accertamento e di liquidazione dei singoli incentivi, ivi compresa la verifica della resa oraria individuale, come prevista con il presente regolamento.

La relazione può essere predisposta, per uno snellimento procedurale, anche mediante schede informative, recanti almeno i contenuti necessari sopra richiesti, per ciascun intervento e/o per ciascuna figura destinataria degli incentivi.

La documentazione di cui sopra deve essere posta all'attenzione della Direzione Amministrativa Aziendale nonché degli uffici del trattamento economico del personale.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario i responsabili dei servizi competenti devono inoltre comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi afferenti al FFT indicando gli estremi della programmazione, il capitolo di bilancio e l'impegno.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuove opere pubbliche gli stessi responsabili devono comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

5. La tempestiva elaborazione e produzione della relazione su quanto concretamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato, nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) implementato in ASL Pescara.
6. La valutazione annuale rispetto al predetto obiettivo strategico, di cui al SMVP, percentualizzata su base 100, costituisce la percentuale massima di accesso a ciascun Fondo Funzioni Tecniche ai fini della ripartizione tra le figure interessate.
7. Il meccanismo di cui al precedente comma trova applicazione dall'annualità 2020, in relazione alle attività espletate nel medesimo anno, onde consentire il pieno recepimento e la conseguente attuazione della disciplina dettata con il presente regolamento.

ART. 8 – Orario individuale

1. Nel corso di ogni annualità interessata dall'espletamento delle attività incentivate, ciascun dipendente destinatario dell'incentivo deve risultare in regola con la resa oraria istituzionale.
2. Per quanto sopra, in fase di liquidazione dell'incentivo, l'ufficio procedente è tenuto alla verifica della situazione oraria individuale, attraverso i tabulati di presenza, e, in caso di verifica di orario carente, il compenso eventualmente spettante è ridotto dell'importo corrispondente al valore retributivo del debito orario.
3. Le somme eventualmente non erogate per i predetti motivi vengono a costituire economia di bilancio.

ART. 9 Criteri di ripartizione del Fondo Risorse Finanziarie per le Funzioni Tecniche

1. Il Fondo Funzioni Tecniche – al netto della quota pari al 20% destinata ad ulteriori finalità come prescritto dalla norma nonché al netto della eventuale ulteriore riduzione di cui al precedente articolo 7, comma 6 – è ripartito, con riferimento alla quota accantonata e disponibile per la singola opera, lavoro, servizio o fornitura, come segue:
 - 40% al responsabile unico del procedimento ed eventuali collaboratori;
 - 2% per le prestazioni legate alla Programmazione della spesa per investimenti;
 - 5% per le prestazioni legate alla Valutazione preventiva dei progetti;
 - 10% per le prestazioni legate alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

- 30% per le prestazioni legate alla Direzione Lavori e/o Direzione dell'Esecuzione oltre ad eventuali collaboratori,
- 13% per le prestazioni legate al Collaudo tecnico amministrativo, e/o Verifica Conformità, e/o C.R.E, e/o Collaudo Statico.

Con riferimento ai soli Servizi o Forniture, le quote sopra elencate, ove ed in quanto riferibili ad attività non previste per tali procedure, vengono ripartite proporzionalmente tra tutti gli altri ambiti di attività.

È inoltre stabilito un sotto-criterio di ripartizione equo dei premi tra i collaboratori del RUP e/o del DEC di tale che le quote destinate ad eventuali collaboratori devono essere commisurate ad una percentuale minima pari per tutti i collaboratori (quota fissa), la quale deve essere maggiorata di una percentuale crescente correlata alla categoria o incarico di funzione del singolo collaboratore (quota fissa di categoria o incarico di funzione). Possono essere attribuiti inoltre premi di maggiorazione, per graduare il singolo apporto, oltre le quote fisse, da calcolarsi entro il limite massimo del 30 % del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a ciascuna categoria.

2. Si stabilisce che, verificati gli atti di incarico:

- a) ove le attività di cui all'articolo 5 siano affidate e realizzate interamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economie di bilancio;
- b) ove oltre al personale dirigenziale, siano stati individuati i collaboratori, la quota complessiva prevista nel presente regolamento in relazione alla medesima attività, nei termini e condizioni prescritti con il presente regolamento viene destinata a questi ultimi;
- c) ove le attività di cui all'articolo 5 siano affidate e realizzate interamente dal personale non dirigenziale le relative quote di incentivo formano oggetto di integrale destinazione, nei termini e condizioni prescritti con il presente regolamento.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro costituito per ciascuna attività di cui al comma 2 dell'articolo 113, deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto.

4. L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.

5. Nel caso di avvicendamento di personale incaricato per le medesime prestazioni si applica, ai fini del riparto, a seconda dei casi, il metodo del pro-rata o il metodo proporzionale con riferimento alle attività effettivamente svolte da ciascun soggetto formalmente incaricato.
6. Come stabilito dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo; analogamente, forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta.
7. Per quanto sopra le somme incentivanti possono essere erogate purché la prestazione oggetto di incentivazione sia stata correttamente espletata e conclusa, tenuto conto di quanto attestato nella relazione di cui al precedente articolo 7, comunque previa aggiudicazione definitiva dell'appalto lavori, opera, servizio o fornitura e previa stipula del contratto.
8. Una quota pari almeno al 20% del Fondo Funzioni Tecniche costituito per ciascun intervento resta indisponibile sino alla definizione degli atti di Collaudo Tecnico Amministrativo / Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica Conformità / Collaudo Statico.
9. Eventuali somme corrisposte e non dovute costituiscono oggetto di recupero.

ART. 10 – Correlazione con altre forme di incentivo

1. Le somme erogate ai sensi del presente Regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti CCNL e, per il personale incaricato di posizione organizzativa, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

ART. 11 – Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento devono intendersi automaticamente modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi o ministeriali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova normativa.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente i previgenti Regolamenti aziendali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
4. Il presente Regolamento è pubblicato in modalità permanente sul sito dell'Azienda U.S.L. di Pescara.

5. Per l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento aziendale si impone il rispetto puntuale delle attribuzioni di incarico, verifiche e rendicontazione, nei termini e con le modalità ivi descritte.
6. Preso atto del comunicato ANAC del 16 settembre 2017 e dei numerosi pareri espressi dalla Corte dei Conti in merito agli incentivi per Funzioni Tecniche, non si rende applicabile al presente regolamento il principio riprodotto anche all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito. Con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario.
7. Pertanto è stabilito in questa sede che le disposizioni di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. si applicano per le attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, previa adozione del presente regolamento.
8. A tal fine si evidenzia che il decreto legislativo 50/2016, ai sensi dell'articolo 220, comma 1, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 aprile 2016, sul n. 91 S.O.
9. L'accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice Appalti, per il periodo intertemporale ricompreso tra il 19 aprile 2016 e la data di adozione del presente regolamento, è effettuata ed attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio di afferenza delle medesime attività a prescindere dall'avvenuta adozione dei provvedimenti di incarico delle funzioni tecniche.

ART. 12 – Considerazioni finali

1. Si precisa che il ritardo intervenuto dall'epoca di entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 a tutt'oggi, per l'adozione del presente regolamento, è legato alle incertezze applicative determinate dagli orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno postulato l'assoggettamento degli incentivi per funzioni tecniche al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Tali vincoli, tenuto conto del blocco dei fondi di amministrazione reiterato negli anni, non avrebbero consentito l'effettiva erogazione degli incentivi ex art. 113, comma 2. Detta circostanza ha quindi ritardato le attività regolamentari. La criticità è stata dipoi superata in virtù del comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, disponendo espressamente che "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, conseguentemente,

con deliberazione n. 6/2018, nell'adunanza del 10 aprile 2018, ha espresso il principio di diritto che consente di escludere le risorse destinate alle incentivazioni del personale per Funzioni Tecniche dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio, così restituendo piena operatività alla norma contenuta nell'articolo 113.

2. Il presente Regolamento, con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse del FFT, ha formato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e la RSU aziendale.

Allegato B - Originale

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Direttore del Dipart.to
Amministrativo e degli AA.GG.LL.
Dott. Vero Michitelli

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento: !

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Zappalà)

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Caponetti)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Antonio Caponetti

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Azienda USL Pescara in data _____

16 DIC. 2019

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'Albo on line dell'Ausl di Pescara;
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI

UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

UOC PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

UOC Affari Generali e Legali

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data _____ con nota prot. n. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____ con nota prot. n. _____

inviata al Collegio Sindacale in data _____ prot. n. _____

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
IL FUNZIONARIO
U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)

